



# Comune di Vignolo

Via Roma n° 6 12010 Vignolo (CN)  
Tel. (+39) 0171/48173 Fax (+39) 0171/48294  
C.F. 00349960047 - P. iva: 00349960047  
E-mail: info@comune.vignolo.cn.it - E-mail certificata: comune.vignolo.cn@legalmail.it  
www.comune.vignolo.cn.it



## SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

**ANNI 2018-2019-2020**

**C.I.G.: ZE72502DA1**

### - CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE -

**Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 14.09.2018**  
**Publicato sul sito istituzionale comunale sezione "Amministrazione trasparente" il 21/09/2018**

#### **Art. 1. – Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di ditta esterna degli impianti elettrici degli immobili comunali e di illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale (per un totale attuale di 463 punti luce), per la durata di **3 anni**.

I beni comunali interessati dal presente servizio di manutenzione sono i seguenti:

- **Scuola dell'infanzia;**
- **scuola primaria con adiacente palestra;**
- **cimitero comunale;**
- **sede municipale e magazzino comunale;**
- **illuminazione pubblica stradale attuale più eventuali nuovi punti luce che il Comune potrebbe in futuro installare;**
- **eventuali impianti di segnaletica stradale luminosa (semafori);**
- **impianti sportivi- spogliatoi campo calcio e tennis;**
- **illuminazione ornamentali in occasione di festività natalizie.**

Gli interventi manutentivi sugli impianti di illuminazione pubblica comprendono:

- il pronto intervento in caso di anomalia o spegnimento dell'impianto;
- la messa in sicurezza di pali danneggiati e pericolanti a seguito di incidenti stradali o per altre cause;
- gli interventi di ripristino della funzionalità degli impianti di illuminazione di emergenza all'interno dei fabbricati;
- la sostituzione delle lampade difettose o bruciate;
- la sostituzione delle attrezzature ausiliarie (condensatori, accenditori e reattori);
- la fornitura e messa in opera di lampade, reattori, accenditori e condensatori;
- la messa in opera di eventuali armature o pali stradali accidentati o difettosi;
- la lettura contatori se richiesto;
- la pulitura annuale dei corpi illuminanti;
- la revisione generale mensile delle lampade e la sostituzione di quelle bruciate;

#### **Art. 2. – Prescrizioni di carattere generale**

La Ditta appaltante dovrà curare con impegno, assiduo e costante, il buon funzionamento degli impianti, assumendosene la responsabilità, fatti salvi i casi di forza maggiore quali:

- fenomeni atmosferici;
- incendi;
- incidenti stradali gravi;

- devastazioni.

L'appaltatore deve organizzarsi autonomamente per i seguenti **interventi programmati sugli impianti di illuminazione pubblica**:

- a) l'operazione di pulitura annuale dei corpi illuminanti
- b) la revisione delle lampade e la sostituzione di quelle bruciate; l'intervento deve essere effettuato nei primi cinque giorni del mese e deve essere reso un rapporto all'Amministrazione utilizzando il modulo allegato, con indicazione degli elementi sostituiti.

La Ditta appaltante deve intervenire entro il termine massimo di 48 ore ogni volta che si verifichi un guasto previa richiesta scritta tramite e-mail/sms (agli indirizzi indicati dall'appaltatore) da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale oppure nei casi d'urgenza su semplice richiesta verbale telefonica a cui faccia seguito richiesta scritta da parte del personale preposto.

Le illuminazioni ornamentali in occasione delle festività natalizie dovranno essere posizionate entro il 8 dicembre ed essere smantellate entro il successivo 15 gennaio.

Ogni responsabilità derivante da interventi di manutenzione ordinaria, che non vengano attuati nel termine stabilito ricade esclusivamente sulla Ditta appaltante, alla quale Ditta viene addebitata la penale di cui al successivo articolo 8 per ogni giorno di ritardo nell'inadempienza.

La Ditta appaltante deve inoltre impegnarsi alla sorveglianza ed al successivo intervento di ripristino del servizio nei casi che tuoni, fulmini o qualsiasi altro evento facciano scattare gli interruttori generali di sicurezza delle linee elettriche; deve altresì provvedere alla regolazione delle accessioni a tempo dell'illuminazione pubblica, a seconda delle stagioni nelle fasce orarie stabilite dall'Amministrazione appaltante.

Ogni intervento, la durata delle relative prestazioni e l'elenco dei relativi materiali forniti deve essere registrato da parte della Ditta appaltatrice su apposito modulo giornaliero di intervento (allegato A) che, controfirmato dal responsabile dell'area tecnica, è documento indispensabile a comprovare il servizio effettuato ai fini della sua fatturazione.

L'appaltatore deve fornire la propria manodopera, i mezzi (autoscala, piattaforma elevatrice, ecc.), nonché i materiali necessari (lampade, reattori, ecc...), e per ogni intervento, programmato o straordinario, deve descriverne l'impiego nel modulo allegato A da presentare all'Amministrazione.

Tutte le riparazioni, le modifiche, le sostituzioni e le nuove installazioni di impianti effettuate dalla Ditta affidataria in esecuzione del presente Capitolato devono essere effettuate nel rispetto di tutte le normative di sicurezza e regolarità stabilite dalla vigente legislazione nazionale e/o comunitaria, con rilascio delle relative attestazioni di conformità quando prescritto.

I materiali forniti dalla Ditta devono essere di buona qualità, rispondenti alle norme legislative di sicurezza in vigore momento per momento; in caso contrario la Ditta appaltante è esclusiva responsabile di ogni danno ed incidente che possa derivare, restandone completamente sollevata l'Amministrazione Comunale ed il personale preposto alla sorveglianza.

La stessa Ditta deve provvedere immediatamente a proprie spese alla sostituzione di tale materiale; la mancata sostituzione viene considerata inadempienza ai sensi del successivo art. 7.

### **Art. 3 – Criteri di aggiudicazione del servizio**

L'aggiudicazione del servizio viene espletata con procedura negoziata tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello del massimo ribasso percentuale sui prezzi posti a base di gara di cui al successivo art. 10, con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016.

Tale ribasso viene definito tenendo conto dell'offerta in riduzione sui prezzi a base di gara per prestazioni orarie di cui **alla tabella "A"** e sui prezzi a base di gara per forniture di materiale di cui **alla tabella "B"** del successivo art. 10. Ai fini della aggiudicazione si tiene conto della media dei ribassi offerti rispettivamente per i prezzi di ciascuna delle predette tabelle. L'appalto viene

affidato alla ditta che offre il maggiore ribasso medio complessivo ricavato dalla somma delle predette due medie di ribassi, come dal criterio di calcolo di seguito meglio specificato:

- **X** = media dei ribassi applicati sui prezzi elencati nella **tabella "A"**

- **Y** = media dei ribassi applicati sui prezzi elencati nella **tabella "B"**

- **Z** = ribasso medio complessivo di aggiudicazione = **(ribasso X + ribasso Y): 2**

Si procederà alla aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida.

#### **Art. 4 – Soggetti ammessi – Raggruppamenti – Avvalimento**

Possono partecipare all'appalto gli operatori economici di cui all'art. 45 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale stabiliti dalla legge, dal presente capitolato e dall'apposito bando di gara.

Il requisito di idoneità professionale deve essere dimostrato con l'iscrizione per attività di esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato presso il registro della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura (per operatori di altro Stato UE deve essere prodotta la documentazione di cui al comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016)

Sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo la disciplina stabilita dagli artt.45/48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

In caso di raggruppamenti, ciascun soggetto associato, deve presentare la documentazione amministrativa richiesta e possedere i requisiti di carattere generale di cui agli artt. 80/83 del D.Lgs. 50/2016. I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale nel caso di raggruppamento orizzontale o misto sono richiesti alla mandataria nella misura pari ad almeno il 50%, mentre la restante parte deve essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti, ciascuna nella misura minima del 10% e comunque in misura tale da ricoprire il 100% dei requisiti richiesti; nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve possedere tali requisiti per la parte di prestazione che intende eseguire.

L'offerta congiunta, sottoscritta da tutte le imprese che si impegnano a formare l'associazione temporanea, deve specificare, a pena di esclusione, le parti del servizio oggetto dell'appalto che saranno eseguite da ogni singolo operatore associato. Le ditte che partecipano ai raggruppamenti non possono presentare offerte singolarmente.

Il concorrente, singolo o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei soli requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria avvalendosi di altro soggetto mediante l'istituto di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

A tale fine il concorrente deve allegare, pena l'esclusione, la documentazione prevista dal predetto articolo di legge.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

La ditta concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Considerato che l'avvalimento di garanzia (in cui l'ausiliaria mette in campo la propria solidità economica e finanziaria e la propria esperienza a servizio dell'ausiliata, come nel presente caso), comporta l'estensione della base patrimoniale della responsabilità da esecuzione, per garantire il Comune sulla solidità effettiva della propria controparte contrattuale, l'istituto è sottoposto alle seguenti ulteriori condizioni:

1. l'ausiliario (il soggetto che presta i requisiti) deve essere in possesso, in misura intera, del/dei requisito/i oggetto di avvalimento;

2. il contratto di avvalimento deve dettagliare puntualmente le risorse e l'apparato organizzativo che vengono prestate all'ausiliato (ex art. 88 del D.P.R. 207/2010); ciò al fine di permettere al Comune di appurare se sia soddisfatto il requisito della effettiva messa a disposizione del concorrente, per tutta la durata del contratto, degli elementi necessari ad una corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Non possono in generale partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Più specificatamente ed ai sensi della normativa vigente sussistono i seguenti divieti di partecipazione:

1. imprese partecipanti singolarmente che hanno identità totale o parziale delle persone che reciprocamente in esse rivestono i ruoli di legale rappresentante; in presenza di tale compartecipazione si procede all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni;

2. partecipazione contemporanea alla gara di una impresa singola o consorzio in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero sia in forma individuale che in raggruppamento (art. 45, comma 1, lettera d) D.Lgs. 50/2016); in tal caso, si procede all'esclusione sia del raggruppamento che della impresa singola o consorzio;

3. partecipazione contemporanea dei consorzi ordinari di cui dall'art. 2602 c.c. (art. 45, comma 2, lettera e) D.Lgs 50/2016) costituiti fra i soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. a), b), c) e di questi stessi soggetti consorziati; in tal caso si procede alla esclusione sia del consorzio ordinario, sia dei soggetti consorziati (impresa singola o consorzio aderenti al consorzio di cui dall'art. 2602 c.c.);

4. partecipazione contemporanea alla gara di consorzi di cui alla legge n. 422/1909 o 443/1985, (art. 45 comma 2, lettera b) D.Lgs 50/2016) e in qualsiasi altra forma delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre, in tal caso, si procede all'esclusione sia del consorzio che delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del cp;

5. partecipazione contemporanea alla gara del consorzio stabile di cui dall'art. 2615 ter c.c. (art. 45, comma 2, lettera c) D.Lgs 50/2016) e in qualsiasi altra forma delle imprese consorziate per le quale il consorzio ha dichiarato di concorrere; in tal caso, si procede all'esclusione sia del consorzio che delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del cp;

6. partecipazione contemporanea alla gara di ditte concorrenti che, in base alla dichiarazione contenuta nella documentazione amministrativa, siano tra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c.; in caso positivo si provvede ad escluderli entrambi dalla gara, se la situazione di controllo o la relazione comporti l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.

#### **Art. 5 – Capacità economico-finanziaria e tecnico professionale**

Le ditte partecipanti all'appalto devono in sede di gara dimostrare, il possesso della capacità economica e finanziaria mediante una delle modalità previste dall'allegato XVII Parte I del D.Lgs. 50/2016.

La documentazione relativa al fatturato globale d'impresa, di cui alla lettera a del comma 4 dell'art. 83 ed alla lettera c dell'allegato XVII Parte I del D.Lgs. 50/2016, deve riguardare servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto (servizi di manutenzione e costruzione impianti elettrici) per un importo non inferiore ad € 18.900,00 complessivamente nel triennio 2015/2017. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni tale requisito può essere comprovato nella misura minima di € 6.300,00 per ciascun anno intero di attività svolta.

Le Ditte partecipanti all'appalto devono altresì dimostrare in sede di gara il possesso di capacità tecnica e professionale di cui all'allegato XVII Parte II del D.Lgs. 50/2016 mediante la seguente documentazione:

- elenco dei principali servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto prestati negli ultimi tre anni 2015/2017, con l'indicazione dei relativi importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati (se prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni od enti stessi; se prestati a privati dichiarati da questi o dallo stesso concorrente);
- indicazione del numero medio annuo di dipendenti ed addetti impiegati nel servizio;

- dichiarazione indicante i mezzi e le attrezzature tecniche di cui il concorrente disporrà per eseguire l'appalto.

Le dichiarazioni sostitutive riguardanti il possesso dei predetti requisiti presentate in sede di partecipazione alla gara devono essere confermate da parte della Ditta aggiudicataria e delle Ditte soggette a verifica con apposita documentazione probatoria.

#### **Art. 6 – Responsabilità dell'appaltatore**

Ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che possano verificarsi durante gli interventi di manutenzione è a carico esclusivamente dell'Appaltatore.

L'appaltatore deve provvedere immediatamente alle necessarie riparazioni o indennizzi di eventuali danni arrecati alle strutture comunali od a proprietà private alle stesse adiacenti.

La Ditta appaltatrice è tenuta, durante le lavorazioni, a dare completa attuazione alla vigente normativa di sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro.

Anche al fine di evitare assolutamente, ai sensi dell'art. 26 del D.L.vo 09/04/2008 n° 81, ogni genere di interferenza tra le lavorazioni del presente capitolato e quelle abitualmente svolte dal Comune nelle proprie attività, gli interventi manutentivi sugli impianti elettrici delle strutture comunali dovranno essere effettuati in ore adatte a non ostacolare il lavoro degli uffici comunali e l'accesso del pubblico e comunque al di fuori dell'ordinario orario di servizio e di apertura al pubblico delle strutture stesse. Eventuali urgenze e necessità incompatibili con tale orario devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale e prevedere la chiusura temporanea di tali strutture.

#### **Art. 7 – Garanzie assicurative**

L'appaltatore è obbligato ad assumere una polizza assicurativa a sua cura e spese presso una Compagnia di primaria importanza, contro i danni che possano derivare all'Amministrazione Comunale o a terzi, persone o cose dall'espletamento degli interventi di manutenzione degli impianti previsti nel presente capitolato.

Tale polizza deve prevedere massimali di indennizzo non inferiori ad € 1.000.000,00 per danni a singole persone e ad € 600.000,00 per danni a cose, per ogni singolo sinistro, ferma restando l'intera responsabilità dell'Appaltatore, ai sensi del precedente art. 6, anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti tali massimali.

#### **Art. 8 – Accertamenti e verifiche – Penalità**

Il personale dell'Amministrazione Comunale, espressamente incaricato, segue le operazioni di manutenzione ed effettua i controlli che ritenga necessari, sottoscrivendo un apposito rapporto di verifica.

La durata di ogni singolo intervento, espressa in ore, deve far riferimento all'effettivo tempo impiegato per la manutenzione degli impianti, non possono quindi in ogni caso venir conteggiate ore o chilometri per il trasferimento dalla sede dell'Appaltatore o da altri siti al Comune di Vignolo.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria ritardi l'esecuzione del servizio, rispetto ai termini prescritti dal presente capitolato, è dovuta una penalità pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo. Tale penale non può cumulativamente e complessivamente eccedere il 20% dell'ammontare netto sulla somma che viene corrisposta trimestralmente sulla scorta degli interventi effettuati, escluso il costo relativo ai materiali forniti.

In caso di persistente inadempienza, superiore a dieci giorni, o di accumulo di penalità superiori all'ammontare della somma trimestralmente dovuta per interventi manutentivi, il Comune ha facoltà di avviare le procedure per la risoluzione anticipata del contratto.

Qualora tali ritardi si protraggano oltre i termini temporali stabiliti dall'Ufficio Tecnico Comunale e costringano il Comune a suo giudizio insindacabile a provvedere ad effettuare interventi di manutenzione ritenuti urgenti, direttamente o tramite altre Ditte, al fine di assicurare la funzionalità degli impianti e di eliminare eventuali potenziali pericoli, l'Appaltatore deve rimborsare al Comune eventuali maggiori oneri che abbia dovuto sostenere.

### Art. 9 – Durata del contratto

Il servizio ha durata di **anni 3** (tre) dalla data di effettiva consegna degli impianti, prevista con decorrenza dal 1 novembre 2018.

Alla scadenza del contratto, il Comune può richiedere all'Appaltatore il proseguimento della gestione per il tempo strettamente necessario a completare le nuove procedure di gara di affidamento del servizio; la Ditta è tenuta ad aderire alla richiesta ed a proseguire alle condizioni tutte, prezzo compreso, del contratto in corso.

### Art. 10 – Prezzo dell'appalto

Il prezzo preventivato di affidamento del servizio, calcolato sulla base della spesa sostenuta storicamente dal Comune nell'ultimo triennio per gli interventi compresi nel presente capitolato, è stabilito in € 6.300,00 oltre l'IVA annui, pari a complessivi € 18.900,00 per l'intero triennio.

Tale prezzo è puramente indicativo ed il servizio verrà comunque remunerato solamente ed esclusivamente in base alle prestazioni effettivamente effettuate e registrate negli appositi moduli (allegato A), da conteggiare a misura in base ai prezzi offerti in sede di gara di cui alle successive tabelle A e B ed al Listino Prezzi Ditta.

**TABELLA "A": prestazioni orarie con mezzi e ricorrenti:**

n°	Descrizione	Prezzo a base di gara
1.	Pulizia annuale lampade del concentrico (circa n. 27 ore di lavoro)	838,35 €
2.	Manodopera oraria	22,00 €
3.	Noleggio cestello elevatore (costo orario con operaio)	31,05 €
4	Diritto di chiamata d'urgenza (solo per interventi a richiesta da effettuare entro 3 ore dalla chiamata)(oltre il costo dell'intervento)	20,70 €

**TABELLA "B": fornitura abituale e principale di materiale:**

n°	Descrizione	Prezzo a base di gara
1)	Fornitura lampade a vapori di sodio 70 W ellissoidale	€ 20,96
2)	Fornitura lampade a vapori di sodio 70 W tubolare	€ 21,58
3)	Fornitura lampade a vapori di sodio 100 W tubolare	€ 22,90
4)	Fornitura lampade a vapori di sodio 150 W tubolare	€ 25,56
5)	Fornitura lampade a vapori di sodio 250 W tubolare	€ 26,63
6)	Fornitura lampade a vapori di sodio 400 W tubolare	€ 31,83
7)	Fornitura lampade a vapori di sodio 110 W ellissoidale acc. Int.	€ 41,14
8)	Fornitura lampade a ioduri metallici 70 W G12	€ 59,77
9)	Fornitura lampade a ioduri metallici 150 W G12	€ 62,88
10)	Fornitura lampade a ioduri metallici 150 W RX7S	€ 66,76
11)	Fornitura lampade basso consumo 9W GX53	€ 20,18

12)	Fornitura reattore vapori di mercurio 125 W	€ 23,29
13)	Fornitura reattore vapori di sodio 70 W	€ 24,06
14)	Fornitura reattore vapori di sodio 100 W	€ 25,62
15)	Fornitura reattore vapori di sodio 150 W	€ 31,83
16)	Fornitura reattore vapori di sodio 250 W	€ 55,89
17)	Fornitura reattore vapori di sodio 400 W	€ 69,86
18)	Fornitura accenditore vapori di sodio 70-400 W	€ 17,08
19)	Fornitura morsettiera per palo	€ 19,41
20)	Fornitura portello per palo	€ 14,37

**LISTINO PREZZI DITTA:** ogni ditta partecipante alla gara deve presentare in sede di offerta un proprio listino prezzi dell'ulteriore materiale da eventualmente fornire nell'esecuzione del servizio e del relativo ribasso praticabile. Il listino prezzi deve riguardare materiale di buona qualità ed a norma di legge prodotto da Ditta/Ditte certificate. Il Comune ha comunque facoltà di provvedere direttamente all'acquisto di tale materiale qualora lo stesso risulti reperibile a prezzi inferiori da altre ditte fornitrici o sul mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA.

I prezzi che stabiliti al momento dell'aggiudicazione non potranno subire variazioni in corso d'anno, salvo dopo il primo anno un adeguamento annuale, calcolato sulla base del dato di inflazione ISTAT al 31 dicembre di ogni anno precedente.

La Ditta appaltatrice deve dare comunicazione scritta, corredata di un nuovo listino prezzi, all'Amministrazione Comunale, ogni qualvolta si verificano variazioni di oltre il 10% sulla lista dei prezzi del materiale da fornire e sulla quale applicare lo sconto accordato in sede di aggiudicazione del servizio.

#### **Art. 11 - Pagamenti**

I pagamenti delle prestazioni effettuate vengono effettuati entro 60 giorni dalla data di ricevimento di ogni fattura, che deve essere emessa trimestralmente posticipata ed in formato fatture elettronico, corredata da dettagliata rendicontazione (moduli prestazioni di cui all'allegato A delle attività realizzate visti dal responsabile del servizio). Ogni fattura deve riportare il numero di codice identificativo della presente gara (C.I.G.), in assenza del quale non si può procedere alla sua liquidazione.

La Ditta appaltatrice deve osservare e fare osservare in tutti i rapporti economici derivanti dal presente capitolato d'appalto le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n° 136.

#### **Art. 12 – Subappalto – Divieto di cessione**

È vietato, pena la risoluzione immediata del contratto, senza il preventivo assenso del Comune il subappalto del servizio oggetto del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n° 50/2016, è ammesso il subappalto dei servizi oggetto del presente capitolato in misura non superiore al 30% del loro valore complessivo di aggiudicazione.

La Ditta aggiudicataria, se intende avvalersi del subappalto, deve presentare al Comune apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 105, commi 7, del (D.Lgs. n° 50/2016) a condizione che abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi o le parti di essi che intende subappaltare.

Nel contratto di subappalto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti a suo carico dalla legge n° 136/2010.

Non vengono effettuati pagamenti diretti agli eventuali subappaltatori. Pertanto, è obbligo dell'affidatario trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia della fattura quietanzata relativa al pagamento da esso corrisposto al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dell'affidatario stesso.

È assolutamente fatto divieto alla Ditta affidataria di cedere in tutto o in parte (salvo i settori per cui è consentito il subappalto) il presente servizio, né farlo eseguire da terzi.

La Ditta aggiudicataria può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n° 52/1991.

È fatto, altresì, divieto alla Ditta aggiudicataria di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

La Ditta aggiudicataria, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG del presente appalto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i della Ditta aggiudicataria medesimo riportando il predetto CIG.

In caso di inosservanza da parte della Ditta aggiudicataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

### **Art. 13 – Depositi cauzionali**

Per la partecipazione alla gara deve essere presentata, da ciascun concorrente quale garanzia a corredo dell'offerta, una cauzione provvisoria pari ad € 378,00 (2% dell'importo complessivo stimato del costo dei servizi oggetto della gara, I.V.A. esclusa), che deve essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, e deve avere una validità minima di 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.

La fideiussione, a scelta del concorrente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La fideiussione, a scelta del concorrente, può essere altresì costituita, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 231/2007, in contanti od in una delle forme monetarie di cui all'art. 93 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia deve espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- l'impegno del fideiussore, a pena di esclusione, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario della gara.

La cauzione provvisoria sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, subito dopo l'aggiudicazione della gara, ed alla ditta aggiudicataria al momento della sottoscrizione del contratto.

L'aggiudicatario del servizio deve altresì costituire un deposito cauzionale definitivo, secondo le modalità dettate dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto e completo



adempimento dei suoi obblighi contrattuali, in contanti presso la Tesoreria dell'Amministrazione Comunale o a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da Banca o Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla L. 348/1982 e s.m.i., ed iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs. 385/1993.

L'ammontare della cauzione definitiva da determinarsi ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 deve essere pari ad almeno il 10% dell'importo complessivo dell'appalto aggiudicato, al netto dell'I.V.A.. Ferma restando la facoltà dell'aggiudicatario di scegliere la forma della cauzione, la fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario, il Comune incamererà la cauzione definitiva, salve le azioni per gli ulteriori danni subiti e l'aggiudicatario dovrà provvedere alla sua reintegrazione nel termine di quindici giorni dal suo utilizzo. La cauzione definitiva verrà svincolata solo dopo l'esecuzione completa di tutti gli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario. Non saranno concessi esoneri dal versamento della cauzione definitiva.

#### **Art. 14 – Risoluzione del contratto - Recesso**

Oltre a quanto stabilito dall'art. 1453 del Codice Civile in tema di adempimenti delle obbligazioni contrattuali, il contratto viene risolto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte della Ditta sia degli aventi diritto sui beni della stessa, nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente;
- grave o ripetuta inosservanza delle norme del presente capitolato;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- mancata reintegrazione nel termine di quindici giorni della garanzia definitiva di cui al precedente articolo 13;
- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 10 giorni consecutivi;
- accumulo di penalità di cui al precedente art. 8, riferite ad altrettante infrazioni commesse nel medesimo anno, per un importo superiore all'ammontare della somma dovuta nell'ultimo trimestre per interventi di cui al presente capitolato;
- eventi di frode, accertata dalla competente Autorità giudiziaria;
- quando la ditta appaltatrice subappalti i servizi oggetto del presente capitolato senza l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 12;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo, salvo i casi previsti dall'art. 186bis del R.D. 16.03.1942 n. 267;
- messa in liquidazione o fallimento del soggetto aggiudicatario (ad eccezione per i raggruppamenti di imprese delle ipotesi di cui all'art. 48 commi 17 e 18 del D.Lgs. 50/2016);
- in caso di cessazione dell'attività da parte dell'aggiudicatario o di cessione dell'azienda, salvo i casi in cui il Comune ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera d del D.Lgs. 50/2016 decida di continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente;
- in generale in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

In tali casi, il Comune provvede ad incamerare la cauzione, ed è tenuto a corrispondere alla Ditta soltanto il prezzo contrattuale delle giornate di servizio effettivo sino al giorno della risoluzione dedotte le eventuali penalità e le spese eventualmente sostenute.

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'amministrazione comunale con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino al giorno della risoluzione. Con la risoluzione del contratto sorge per l'amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in danno della ditta appaltatrice.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria,

al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'amministrazione comunale al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto di affidamento del presente servizio in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria con lettera raccomandata a.r.

Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. In caso di recesso del Comune, la Ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari ad un decimo calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto, e l'ammontare netto delle attività già eseguite.

Il Comune si riserva, altresì, il diritto di rinunciare a parte del servizio, oggetto del presente capitolato, qualora la relativa erogazione da parte della Ditta aggiudicataria non dovesse essere più necessaria. In tal caso la Ditta aggiudicataria non potrà richiedere alcun indennizzo o risarcimento.

Al termine del primo anno contrattuale l'Amministrazione comunale, previa adozione di atto motivato, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, senza che la Ditta aggiudicataria nulla possa vantare, in caso di indisponibilità di risorse economiche per l'esecuzione della prestazione di cui al presente capitolato.

Qualora ne ricorrano le condizioni, in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), il Comune recede dal contratto di affidamento del presente servizio nei casi e con le modalità previste nell'art. 94 del citato D.Lgs..

Qualora la Ditta aggiudicataria intenda disdire il contratto prima della sua scadenza naturale, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dalla nuova assegnazione del servizio ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.

### **Art. 15 - Spese contrattuali**

Le spese relative alla stipula del contratto per l'affidamento del servizio sono a totale carico della ditta appaltatrice.

### **Art. 16 – Codice di comportamento**

Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, la Ditta aggiudicataria deve impegnarsi ad osservare e fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04..2013 n. 62 e dal Codice comunale di comportamento dei dipendenti che, adottato in attuazione dello stesso D.P.R., verrà consegnato in copia alla Ditta stessa affinché lo porti a conoscenza dei propri dipendenti e collaboratori.

### **Art. 17 – Trattamento dei dati**

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, e del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 in materia di protezione persone fisiche con riguardo al trattamento dati personali, si provvede al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente capitolato. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune. I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, sono utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria, finalizzata all'emanazione del provvedimento finale, a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento è

realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dipendente del Comune. Titolare del trattamento dati è il Comune di Vignolo.

#### **Art. 18 – Controversie**

Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione dei patti contrattuali stipulati ai sensi del presente capitolato, competente a giudicare è unicamente il Foro di Cuneo, con esclusione della procedura arbitrale.

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia ed in particolare al D.Lgs. 50/2016, al DPR 207/2010 (per le parti ancora vigenti) ed al Codice civile (con specifico riferimento agli artt. 1681 e segg.).

# COMUNE DI VIGNOLO

## SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI E LINEE ELETTRICHE

### MODULO GIORNALIERO DI INTERVENTO

Ditta esecutrice dell'intervento: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ ora: \_\_\_\_\_

Località: \_\_\_\_\_

Immobile: \_\_\_\_\_

Impianto: \_\_\_\_\_

Durata dell'intervento, ore: \_\_\_\_\_

Intervento richiesto con urgenza  sì  no

Numero dipendenti impiegati: \_\_\_\_\_

Materiale fornito: \_\_\_\_\_

numero ordine	Descrizione	Quantità	Prezzi listino	Prezzi scontati
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

#### INTERVENTO DA FATTURARE

- a corpo  
 a misura

NOTE:

---



---

Vignolo lì \_\_\_\_\_

LA DITTA APPALTATRICE

---

Visto:  
IL RESPONSABILE AREA TECNICA

---